

In particolare il racconto di Galliano e Ganci sulle modalità dell'intervento di Riina a fronte dell'atteggiamento problematico assunto da Dell'Utri (riscontrato, quest'ultimo, dalla telefonata intercettata fra Cinà e Alberto dell'Utri il 25 dicembre 1986) aveva trovato conferma nell'attentato alla villa di via Rovani del novembre 1986, attentato che Berlusconi stesso, come da conversazione avvenuta poco dopo la mezzanotte con Dell'Utri, aveva immediatamente attribuito ad un'iniziativa di cosa nostra. Per essere subito dopo rassicurato da Dell'Utri che - non a caso - aveva chiesto chiarimenti, in tempo reale, al Cinà, presente a quell'epoca in Milano per la riscossione, come da dichiarazioni dei collaboratori sopra citati.

Ma la motivazione del giudice del merito fin qui ripercorsa, se non si espone a censure per quanto concerne la affermazione della effettività della protrazione dei pagamenti nei termini ricordati, rende evidente che le stesse fonti di prova citate, unitamente ad eventi oggettivi quali gli attentati subiti da Berlusconi nell'arco temporale qui in esame, lasciavano trasparire, come correttamente sottolineato dalla difesa, elementi di una certa torsione o avvimento dei rapporti fra le parti interessate, all'interno dei quali quei pagamenti avrebbero dovuto essere, perciò, nuovamente interpretati e valutati.

Basta qui ricordare l'attentato alla villa di via Rovani che Berlusconi subì nel novembre 1986 con la convinzione personale che fosse opera di Cosa nostra e i dubbi che anche Dell'Utri nutrì inizialmente; le dichiarazioni di Galliano che aveva sentito, in un incontro con mafiosi nel 1986, Cinà lamentarsi e dire che non voleva più recarsi a riscuotere le somme da Dell'Utri a Milano, per conto di cosa nostra, dato che l'imputato era divenuto con lui scostante; il racconto dello stesso propalante che aveva parlato del fatto che di tale situazione di stallo era stato informato il boss Riina, fino a quel momento all'oscuro di tutto, ed il capo mafioso aveva deciso di replicare al detto atteggiamento con ulteriori iniziative intimidatorie poste in essere nel 1987, tanto da ottenere, da un lato, la obbligata riconsiderazione della posizione di Cinà presso Dell'Utri e, dall'altro, addirittura la imposizione del raddoppio della somma da quella versata in cambio della protezione; le dichiarazioni di Calogero Ganci, riferite al precedente periodo del 1984-1985, nel quale - come gli aveva confidato il padre Raffaele, capo mandamento - Cinà aveva riferito di lamentele di Dell'Utri che, nell'effettuare i noti pagamenti, si era detto "tartassato" dai fratelli Pullarà, essendo, uno di questi, il reggente della famiglia mafiosa del Gesù a posto di Bontade, dopo la uccisione di costui. E cioè colui che aveva preso a riscuotere le somme prima percepite da Bontade stesso, nella qualità rivestita per poi venire estromesso da Riina, in favore di Cinà.

Vanno anche ricordate, nella medesima prospettiva problematica, le dichiarazioni di Anselmo, altro collaboratore, il quale aveva reso un racconto per buona parte collimante con quelli di Calogero Ganci e di Galliano; la

conversazione telefonica intercettata nel dicembre 1986 tra Dell'Utri Alberto (fratello dell'imputato) e Cinà nel corso della quale questo descriveva il comportamento di Dell'Utri come di persona che era solito farlo aspettare o addirittura sparire per evitarlo.

Debbono infine essere menzionati gli attentati di matrice mafiosa, ai magazzini Standa di Catania appartenenti a Fininvest, posti in essere nel 1990: attentati che la Corte territoriale ha svalutato quanto alla idoneità a comprovare - nell'ottica della accusa - ulteriori interessamenti di Dell'Utri, per la composizione della questione sottostante, presso i capi di cosa nostra. Ma che invece vanno sottoposti a nuova valutazione nell'ottica della tesi difensiva del potere essi rappresentare (o meno) la espressione di un rapporto tra Berlusconi e mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse (sia pure necessitato per il primo), e, di riflesso, quale causa o quale effetto - poco rileva - di un rapporto di Dell'Utri con Cosa nostra comunque non più convergente, nel perseguimento di comuni interessi. E ciò in considerazione, anche, di un sostanziale mutamento degli equilibri esistenti quando si era raggiunto l'accordo del 1974, dovendosi registrare, nel 1981, la morte violenta o per lupara bianca dei vertici mafiosi (Bontade e Teresi) che quell'accordo avevano stipulato - rendendosene garanti - con il successivo avvento di una direzione del sodalizio caratterizzata notoriamente dalla "cifra" notevolmente più aggressiva tanto da divenire artefice, in seguito, della stagione stragista.

La Corte territoriale non ha reso alcuna logica motivazione sui temi appena ricordati, trascurando del tutto quello che apparirebbe un rapporto estremamente teso tra Dell'Utri riluttante ai pagamenti e i vertici mafiosi del dopo-Bontade, in particolare i Pullarà descritti come fonti di vessazione dall'interlocutore (lo "tartassavano") e poi Riina autore di repliche perentorie e/o di attentati.

In più, alla carenza di motivazione si accompagna una manifesta illogicità della argomentazione con quale la Corte territoriale ha sostenuto che l'attentato alla villa di via Rovani non avrebbe avuto la capacità di mutare l'atteggiamento psicologico di Dell'Utri perché doveva intendersi solo come prassi della consorteria mafiosa, volta a non far allentare la tensione con la propria vittima onde evitare che questa cessasse di pagare il prezzo delle estorsioni (v. retro, pag. 24).

E' infatti evidente che se - come appare - un simile ragionamento ponesse come vittima da "tenere sulla corda", oltre che Berlusconi, anche Dell'Utri (essendo colui che, secondo il racconto dei collaboratori, appariva recalcitrante e scostante nei pagamenti), il costrutto dei giudici ne risulterebbe del tutto irrazionale quanto a conclusioni da trarne: essi non spiegano cioè come una simile vittima potrebbe contemporaneamente essere considerata il concorrente esterno nella associazione mafiosa che quelle pressioni, anche contro di essa, andava esercitando.

6 A. Tutte le considerazioni fin qui formulate, che costituiranno altrettanti punti sui quali il vizio di motivazione dovrà essere emendato, poggiano invero sulla nozione di dolo del concorrente esterno in associazione per delinquere e poi mafiosa, chiarita come segue, tenendo conto dei rilievi della difesa articolati nel settimo motivo di ricorso e nel correlato motivo aggiunto (invece il sesto, sul nesso di causalità, avuto riguardo anche ai limiti di considerazione, da parte della più recente giurisprudenza, del ragionamento sullo stato di "fibrillazione", è stato già sopra diffusamente affrontato nella disamina della condotta di Dell'Utri risalente agli anni 1974-1977).

E' indubbio che al riguardo si debba prendere le mosse dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite - quelli della sentenza del 2005- del tutto condivisibili perché in linea col dettato normativo e mai messi in discussione dalla giurisprudenza successiva.

Ha sostenuto il supremo Collegio- e la sentenza impugnata costituisce un esempio di applicazione, in linea di principio, dell'assunto in questione- che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo il soggetto, nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. La Corte, ancora a Sezioni unite, ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti (Rv. 231672).

Le Sezioni unite hanno rimarcato in motivazione che, così descritto il dolo del reato in esame, il compito del giudice non è certamente quello di indirizzare il proprio accertamento - che risulterebbe invece del tutto ininfluyente- sul fatto che l'agente abbia condiviso oppure avversato o sia risultato disinteressato o indifferente per i metodi e fini della associazione cui concorre, e cioè sulle motivazioni che lo hanno mosso nel foro interno.

Non rileva (anche se può interessare sul piano della tenuta probatoria dell'intera tesi accusatoria) accertare perché l'agente abbia agito nel modo ritenuto rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis cp, mentre è sufficiente e decisivo dimostrare, con ragionamento completo e logico, quello che le Sezioni unite hanno definito il "doppio coefficiente psicologico", ossia quello che deve investire, perché possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento della associazione; in terzo luogo è richiesta la prova della coscienza e volontà che l'apporto risulti diretto alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio: una prova, quest'ultima, che non risulta, nella assoluta maggioranza

delle sentenze di legittimità, attribuita esplicitamente alla area del "dolo specifico" e che la generalità degli approdi ha fatto rientrare, come le precedenti, nell'ambito del dolo diretto, nel senso della coscienza e volontà, che l'agente deve avere, di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato (in tal senso v., SSUU 2002, sent. n. 22327; Rv. 219244).

Ciò posto, appare subito evidente che non può esservi spazio per la figura del "dolo eventuale", esplicitamente esclusa nella sentenza delle SSUU del 2005- come esattamente sottolineato anche dalla difesa e dal Procuratore Generale- così però come deve negarsi spazio alla figura del "dolo intenzionale", evocata dal Procuratore Generale nella requisitoria orale ed invece attinente a figure di reato come l'abuso di ufficio ove il legislatore, facendo ricorso all'avverbio "intenzionalmente" ha espresso la necessità che l'evento del reato sia oggetto di rappresentazione e volizione come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito.

Una sintesi ancora oggi valida della nozione di dolo fin qui evocata si rinviene nella sentenza delle SSUU del 12 ottobre 1993, n. 748, secondo cui *possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con "accettazione del rischio" dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma "accetta l'evento" stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale".*

Con riferimento al concorso esterno del quale ci si occupa, dunque, è stato sostenuto anche nella sentenza delle SSUU del 2005 alla quale quella impugnata si è più volte richiamata, che la mera accettazione, da parte del concorrente esterno, del rischio di verificazione dell'evento (rafforzamento del sodalizio, connotato dal suo programma delinquenziale)- ritenuto probabile o possibile, non basta a configurare il reato. Occorre, prosegue il massimo Collegio, che la realizzazione del fatto tipico mediante l'evento di rafforzamento o conservazione sia rappresentata e voluta dal concorrente esterno, nel senso che egli abbia "accettato e perseguito" il detto obiettivo, anche a prescindere dagli ulteriori scopi avuti di mira.

Una simile chiarificazione rende evidente, in primo luogo, che l'uso, in sentenza, del vocabolo "accettato", con riferimento all'atteggiamento

psicologico dell'imputato ed ai fini che lo hanno mosso , non è di per sé affatto dimostrativo del ricorso alla figura del dolo eventuale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

Deve poi anche notarsi che la nozione di dolo diretto è quella conferente al caso di specie nel quale l'evento-rafforzamento può non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, ma questi lo ha previsto, lo ha accettato e lo ha perseguito come risultato non solo possibile o probabile ma addirittura certo o comunque " altamente probabile" di quella condotta.

In tal senso si sono già espresse Sez. 1, Sentenza n. 12954 del 29/01/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 240275; Sez. 1, Sentenza n. 13544 del 20/11/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212058; Sez. 6, Sentenza n. 1367 del 26/10/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 235789. E deve vedersi anche la sentenza delle SSUU, n. 3571 del 14/02/1996 Ud. (dep. 12/04/1996) Rv. 204167, ove si pone, ancora un volta, il discrimine tra dolo eventuale e dolo diretto in quello che è l'oggetto della accettazione da parte dell'agente: se è il rischio ossia la possibilità del verificarsi di un evento criminoso oltre a quello perseguito, si configura il dolo eventuale; se è un evento ulteriore ritenuto probabile, si configura il dolo diretto perché con la accettazione dell'evento rimane integrata anche la prova che quello sia stato voluto.

Tanto premesso, deve darsi atto che la consapevolezza e volontà del fine perseguito dall'imputato -più volte dalla Corte territoriale indicato e motivato come fine di conservazione proprio del sodalizio mafioso, con particolare riferimento all'acquisizione di nuove e proficue relazioni patrimoniali-è stata dai giudici illustrata nelle forme proprie del dolo diretto, ossia come rappresentazione e accettazione della elevata probabilità di realizzazione dell'evento criminoso: in linea cioè con i criteri fissati dalla giurisprudenza anche a Sezioni unite, per l'individuazione del dolo diretto, in contrapposizione al dolo eventuale: un dolo, il primo, che, val la pena ricordarlo ancora una volta, non verrebbe escluso dal fatto che l'imputato abbia agito, nella prima fase della attuazione della condotta che gli si ascrive, e cioè fino al 1978, mosso contemporaneamente dalla volontà di risolvere il problema di sicurezza personale che affliggeva Berlusconi.

Un genere di dolo che, in più, appare connotato, con riferimento al medesimo periodo temporale, dalla consapevolezza e volontà che la condotta in questione si sarebbe posta nella linea del perseguimento dei fini ultimi della associazione criminale , come la Corte ha dimostrato e motivato citando le circostanze dei significativi incontri tra Dell'Utri e soggetti di vertice di quel sodalizio.

In tale prospettiva è stato rievocato il comprovato incontro- già sopra menzionato- avvenuto tra il 1975 e il 1976 al ristorante "Le colline pistoiesi"

tra l'imputato che accompagnava Mangano , il quale lo aveva presentato come suo "principale" , e Antonino Calderone che stava - per sua ammissione- accompagnando a Milano il proprio fratello, uomo di vertice della c.d. "regione", organismo direttivo di cosa nostra: un incontro che la Corte ha- con motivazione del tutto logica- ritenuto sintomatico della considerazione della figura di Dell'Utri , all'interno di cosa nostra, come soggetto affidabile e tale da poter essere coinvolto in relazioni estremamente riservate del sodalizio , perché riguardanti personaggi come Mangano (in quel periodo affiliato al sodalizio anche formalmente) e i Calderone che, come accertato dalla Corte, si trovavano a Milano in un periodo in cui era attiva , anche sul posto, una guerra di mafia.

La sentenza impugnata ha anche menzionato, nella medesima prospettiva, la partecipazione di Dell'Utri ad una cena con Stefano Bontade, nella villa di questi, in una data collocabile attorno al 1977, evento parimenti considerato indicativo della qualità dei rapporti - non assimilabili a quelli di una vittima - da questi intrattenuto con i vertici di cosa nostra.

Invero, non si vuole con tale considerazione contrastare l'assunto , condiviso in giurisprudenza e ribadito nella sentenza delle SSUU del 2005, secondo cui le frequentazioni e le vicinanze con soggetti mafiosi non costituiscono esse stesse prova e non integrano da sole il concorso esterno.

Il fatto è però che la vicinanza o la frequentazione di mafiosi ben possono costituire elementi capaci di "colorire" prove di altro spessore , acquisite in ordine al thema probandum. Prove che, nella specie, sono state primariamente indicate nei fatti fondamentali della promozione dell'incontro di Milano nel 1974 con i capi mafiosi, nel raggiungimento in quella sede dell'accordo per la protezione della famiglia di Berlusconi e nella dazione, da parte di costui, per il tramite di Dell'Utri, di cospicue somme di danaro versate per alcuni anni e fatte pervenire al sodalizio mafioso cosa nostra.

Una sequela di comportamenti e di eventi perseguiti- quella appena descritta- che appare già ampiamente dimostrativa, sul piano logico, anche del fatto che il ricorrente avesse accettato di risultare aderente al fine perseguito dal sodalizio, il quale traeva il vantaggio patrimoniale finale dall'intera operazione. Una sequela di comportamenti che, in più, è stata giudicata dalla Corte territoriale ulteriormente avvalorabile attraverso la considerazione delle cene delle quali si è detto, certamente non occasionali o casuali, ma espressione di un'inerzia e continuità di relazioni rapportabile, anche finalisticamente, al genere di quella contestata nel capo di imputazione interessato.

E a fronte di una ricostruzione così ampia e logica, le osservazioni della difesa riguardo alle emergenze probatorie che starebbero a delineare una posizione del Dell'Utri assimilabile a quella di una vittima che è costretta a subire, presenta connotati ai limiti della inammissibilità , risolvendosi in una lettura

alternativa dei risultati di prova, contrapposta a quella accreditata dai giudici del merito.

Non può dirsi, infatti, rappresentata dalla difesa e trascurata in appello, una diversa ricostruzione dei fatti, basata su prove in sé inequivoche, capaci di andare ad integrare la ipotesi del ragionevole dubbio, mentre può e deve affermarsi che la doglianza della difesa viene proposta a questa Corte, direttamente nella forma - come detto inammissibile- della plausibilità della ricostruzione alternativa.

6 B. Tanto premesso, deve a questo punto darsi atto, riprendo quanto sopra anticipato a proposito della manifesta illogicità e della incompletezza rilevate a carico di una parte della motivazione, che il dolo del reato in esame, così come apprezzato in relazione ai comportamenti dell'imputato fino agli inizi del 1978, non ha formato oggetto di una disamina ugualmente convalidabile per il periodo successivo.

In ordine al quadriennio o quinquennio seguito all'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale berlusconiana, si è rilevata addirittura una carenza di motivazione riguardo all'elemento oggettivo che, solo se superabile, renderebbe rilevante e da emendare anche la carenza dei requisiti ulteriori del reato.

Per il periodo che poi è decorso dal ritorno di Dell'Utri a Publitalia, invece, i numerosi elementi problematici evidenziati retro a pag. 129 e 130 e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di Dell'Utri verso cosa nostra nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti alla attività imprenditoriale di Berlusconi, richiedono una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive: tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, cioè, la registrazione di una condotta, da parte di Dell'Utri, che si risolve, oggettivamente, in un arricchimento di cosa nostra ma che, negli anni '80 appare divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e per giunta in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria. Dall'altro lato, il rigore della prova del dolo diretto che non ammette presunzioni e che richiederebbe che, anche in ordine ai comportamenti appena rievocati, potesse darsi una spiegazione compatibile e in linea con la tesi dell'aver Dell'Utri accettato e perseguito l'evento del rafforzamento del sodalizio mafioso, recando un contributo alla realizzazione del programma comune.

E' infatti evidente che se la prova di tale finalizzazione può essere ed è, in genere, di carattere essenzialmente logico, non per questo essa può essere

inferiore allo standard richiesto per superare il ragionevole dubbio e ancor meno può essere ritenuta acquisita negando o misconoscendo - come si evince dalla sentenza impugnata e come sopra si è sottolineato- la valenza di emergenze che si connotano, all'apparenza, come segni del contrario e cioè di una possibile caduta della precedente unitarietà di intenti.

Di quei comportamenti si richiede una nuova giustificazione probatoria ad opera del giudice del rinvio, apparendo insufficiente il ragionamento effettuato nella sentenza impugnata che, anziché motivare sulle cause di certe "prese di distanza" da parte di Dell'Utri nei confronti di cosa nostra, anche in costanza degli attentati, si sofferma sulle conseguenze delle prime e dei secondi e sulla asserita significatività della ripresa di contatti tra le parti, "nonostante" quegli eventi.

Per converso, deve anche darsi atto che la effettività di eventi o comportamenti del genere appena descritto, risalenti però agli anni '80, non potrebbe valere, come pure il difensore e il Procuratore Generale hanno auspicato, a svilire la giustificazione probatoria del comportamento tenuto in precedenza, giustificazione che ha riguardato un arco di tempo apprezzabile e che, per la natura permanente del reato in discussione, rimarrebbe completa e razionale anche se dovesse andare incontro ad una (ulteriore) delimitazione cronologica o all'accertamento di una interruzione seguita da ripresa.

7 . I motivi sub H) e I) debbono ritenersi assorbiti.

8. Il motivo sub L) , attinente al metodo di computo della prescrizione de reato, è stato di fatto oggetto di analisi nella precedente parte di questa sentenza.

Deve qui solo precisarsi ulteriormente che , allo stato, non possono dirsi fondate e decisive le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto che, qualunque sarebbe stata la valutazione dei motivi sul merito, il reato è già prescritto anche allo stato attuale dei fatti accertati.

La denuncia di mancata applicazione della prescrizione poggia infatti sul rilievo che le prove acquisite riguardo ai presunti pagamenti effettuati da Fininvest in favore della mafia, per il tramite del ricorrente, riguarderebbero un periodo non protrattosi oltre il 1986.

La difesa trascura però del tutto di confrontarsi criticamente con l'accertamento illustrato a pagina 308 e seguenti della sentenza e relativo a fatto che i pagamenti di Fininvest in favore della mafia sono stati ritenuti da giudici, sulla base delle dichiarazioni del collaborante Ferrante- la cui credibilità sul tema è stata adeguatamente analizzata-, protratti con cadenza semestrale o annuale, fino a tutto il 1992.

E' dunque a tale data- e, oggi, deve dirsi, per la ipotesi che in sede di rinvio sia possibile motivare sulla sussistenza del dolo del reato- che la sentenza impugnata ha ancorato la data di decorrenza della prescrizione.

E' infatti da ricordare la natura permanente del reato de quo che è quella che è stata invocata dalla stessa difesa a sostegno della tesi, accolta dalla Corte, per cui allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione (Rv. 248461).

E' comunque da ritenere condivisibile la tesi secondo cui la cessazione della permanenza non potrebbe che ancorarsi al momento in cui il concorrente abbia perso il potere e la capacità di far cessare gli effetti pregiudizievoli del proprio comportamento antiggiuridico il quale, però, deve ritenersi abbia visto il momento di inizio della rilevanza causale nella data del raggiungimento dell'accordo o della rinnovazione dell'accordo col quale ha prodotto un rafforzamento della mafia.

Il patto, cioè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è il fatto indicativo della consumazione di un reato istantaneo, ma un evento dotato di rilevanza causale per la vitalità del sodalizio.

I suoi effetti antiggiuridici hanno conservato efficacia permanente, visualizzabile in particolare nei successivi momenti di realizzazione dei pagamenti che, come detto, i giudici del merito hanno ritenuto procrastinati (deposizione Ferrante) fino a tutto il 1992. E tali pagamenti non sono affatto indifferenti ai fini della fissazione della consumazione del reato, come rilevato dalle Sezioni unite proprio nella sentenza Mills del 2010, citata dalla difesa: una decisione che ha rimarcato il principio secondo cui il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246583).

In conclusione il giudice del rinvio dovrà nuovamente esaminare e motivare, con percorso argomentativo diverso da quello contenuto nella parte di motivazione censurata, se il concorso esterno contestato sia oggettivamente e soggettivamente configurabile, a carico del ricorrente, anche nel periodo di assenza dell'imputato dall'area imprenditoriale Fininvest e società collegate (periodo intercorso, secondo la sentenza impugnata, tra il 1978 e il 1982); se il reato contestato sia configurabile, sotto il profilo soggettivo, anche nel periodo successivo a quello appena indicato.

In base alla soluzione che riterrà di adottare sui punti sopra indicati, il giudice del rinvio dovrà, eventualmente, assumere le conseguenti determinazioni sulla causa estintiva operante in riferimento al reato che non è oggetto di rinvio sull'"an", ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p.

Il ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello è invece inammissibile.

1. Esaminando le sue censure nell'ordine sopra ricordato, si osserva che la prima è inammissibile perchè con essa si sollecita, nella sostanza, una diversa valutazione del risultato di prova. La Corte d'appello ha già evidenziato, infatti, che le dichiarazioni di Galliano sulla protrazione delle date dei pagamenti fino al 1995- dichiarazioni che oggi il ricorrente chiede tout-court di rivalutare e che dovrebbero costituire l'asse portante della censura-, sono prive di riscontri obiettivi.

2. La seconda censura è manifestamente infondata: il ricorrente sembra dedurre (peraltro senza un costrutto della censura, nell'ottica dell'art. 606 lett.e) c.p.p., dato che non allude a travisamento della prova nè a manifesta illogicità) il vizio di motivazione derivante dal fatto che la Corte d'appello avrebbe trascurato il movente politico degli attentati alla Standa di Catania, invece accertato nella sentenza catanese che ha giudicato quei fatti.

Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è invece diverso e non esposto a censure sulla motivazione.

Nella sentenza in esame (a pag. 354), infatti, si dà atto della tesi dell'accusa (vedi retro pagina 37) circa il fine politico degli attentati alla Standa del 1990 compiuti da Santapaola, tesi fondata anche sulle affermazioni di Siino, e si sostiene anche che ha trovato dimostrazione la volontà dei mafiosi palermitani, a partire dalla metà degli anni '80, di avvicinare anche l'onorevole Craxi.

Tuttavia la stessa corte ha anche ritenuto l'indicazione di una simile finalità estremamente imprecisa, ricordando che secondo le dichiarazioni di Siino, Brusca incitava Santapaola nel 1991 ad azioni intimidatorie contro Berlusconi e che Riina avviò la stagione stragista tra il 1992 e il 1993, segno di assenza di contatti politici.

Non si è in presenza dunque di una motivazione manifestamente illogica o errata su un punto decisivo ma di una valutazione completa e plausibile, la quale oltretutto non ha influenzato e non è stata la causa della negativa valutazione dei collaboratori che hanno parlato dell'argomento ma è stata il suggello della analisi delle complesse ed articolate ragioni, tutte illustrate in sentenza, che hanno portato la corte a ritenere le propalazioni dei collaboratori sull'argomento del tutto inattendibili se non addirittura false in ragione sia di

sospette progressioni accusatorie che di sconfessioni derivanti dalle ricostruzioni cronologica dei fatti narrati.

D'altra parte l'apprezzamento della finalità politica perseguita dai mafiosi attraverso gli attentati in questione non avrebbe comunque potuto condizionare la valutazione delle emergenze probatorie che avrebbero dovuto riguardare le iniziative assunte in ipotesi da Dell'Utri, la cui ricerca di un componimento con la mafia è stato escluso nella sentenza in esame sulla base dell'oggetto dell'accertamento catanese come riportato, nel senso cioè che è mancata la prova sia del pagamento di un "pizzo" sia di trattative avviate nell'interesse della parte offesa.

Infine la motivazione della inattendibilità di Garraffa è plausibile e completa perché fa riferimento a un dato obiettivo e cioè alla circostanza che questi non poteva aver appreso dai terzi menzionati in sentenza le notizie sui movimenti di Dell'Utri a proposito degli attentati posto che la conoscenza di quei "terzi" era stata successiva ad essi.

Il ricorrente ha poi richiesto il riconoscimento, che sarebbe del tutto congetturale, di presunte intromissioni di Alberto Dell'Utri nella vicenda.

Chiedere di rovesciare il ragionamento della Corte territoriale e pretendere che questa valuti le dichiarazioni dei collaboratori sulla base di una finalità riferibile agli attentati Standa, rimasta in parte incerta secondo la motivata argomentazione della Corte d'appello, si traduce in una censura, oltre che di natura fattuale, comunque non rispettosa dei principi in tema di valutazione indiziaria espressi dalla sentenza delle sezioni unite Mannino.

Secondo tale decisione, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231678).

3. La terza doglianza è inammissibile in quanto, in primo luogo, il motivo non è specifico in ordine alle ragioni in fatto che avrebbero dovuto sostenere la doglianza.

E tale doglianza avrebbe dovuto prendere le mosse dal rilievo che, in linea di principio, la ricerca della prova del patto politico mafioso era richiesta al giudice del merito in termini di assoluta precisione e concretezza, secondo lo statuto probatorio indicato nella sentenza delle sezioni unite Mannino: in base ad essa, il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile - sì - anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in

forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario, però - tra l'altro- che gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231673) sicchè non sarebbe bastato, come invece richiesto dal ricorrente inseguire -sul piano della prova- l'insorgere di "favorevoli contingenze, determinate dal futuro assetto politico complessivo, non precisabili al momento della promessa , e volte a sollecitare l'attuazione delle consuete provvidenze legislative da cosa nostra".

4. La quarta doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente ripropone la tesi dell'avere, il Cannella, riferito meno di quello che sapeva a proposito del coinvolgimento di Dell'Utri nel tentare di dare rilievo agli esponenti di Sicilia libera all'interno del costituendo partito di Forza Italia.

Si tratta però di una doglianza, in sé, inapprezzabile perché ripropone una questione alla quale la sentenza ha già fornito risposta plausibile (vedi *retro*, pagina 42 e pagine 391 e seguenti della sentenza impugnata), condividendo le identiche motivazioni sul punto rese anche dal giudice di primo grado e rilevando come, anche a dubitare della complessiva attendibilità delle dichiarazioni riduttive di Cannella, resta il fatto che non può invocarsi la sua testimonianza come prova (inesistente) del coinvolgimento di Dell'Utri nelle attività politiche di interesse della mafia nel '93- '94.

La Corte ha esaminato anche le dichiarazioni di Calvaruso, autista di Bagarella, a proposito del coinvolgimento di Mangano nel sostenere le iniziative di Cannella per la nascita del nuovo movimento politico favorevole alla mafia, ma ha evidenziato che tale dichiarante ha parlato della sospensione della condanna a morte del Mangano, per tale fine, nel 1994 quando cioè le elezioni erano già avvenute e quindi in epoca che non aveva direttamente a che vedere con la tesi del patto politico mafioso che, secondo l'accusa, sarebbe stato finalizzato alle elezioni del marzo '94.

5. La quinta doglianza è inammissibile: essa è formulata senza rispetto del disposto dell'articolo 581 c.p.p. che richiede l'indicazione specifica delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della critica, oltre che la puntualizzazione

dell'oggetto dell'impugnativa, ossia , deve intendersi , dei passaggi della motivazione che si ritengano affetti da vizi.

Il ricorrente critica le ritenute discordanze fra le dichiarazioni di Galliano e Cucuzza senza menzionare il tema specifico al quale queste dichiarazioni afferirebbero ed anzi riferendosi, senza altre coordinate, all' "incontro di cui si parla" (pagina 27 motivi di ricorso).

Non specifica neppure la rilevanza della collocazione di questo presunto incontro nella seconda metà del 1994 ai fini della critica alla ritenuta non conformità delle dichiarazioni di Galliano e di Cucuzza, ma soprattutto chiede - ancora una volta inammissibilmente- che vengano accreditate dalla Corte di cassazione delle congetture sulla ragione per la quale la detta discrasia sulla ricostruzione cronologica, si sarebbe verificata ("...può, invece, razionalmente sostenersi che l'aggancio c'era stato ma era ignorato da Cucuzza", così testualmente pag. 28 primo capoverso).

In sostanza il motivo in questione affida la conoscenza delle ragioni in fatto sulle quali si fonda, alla lettura, da parte della Cassazione, della intera parte della complessa sentenza- di centinaia di pagine- che sarebbe interessata, lasciando al giudice della legittimità il compito di individuare autonomamente i punti critici della complessiva motivazione sul tema evocato e limitandosi a considerazioni chiaramente sollecitorie di una alternativa ricostruzione della vicenda, piuttosto che indicative di un espresso vizio il quale, a sua volta, avrebbe dovuto riguardare o la mancanza di motivazione o una specifica illogicità a carattere "manifesto".

6.La sesta doglianza è inammissibile anche per manifesta infondatezza. La prima parte della censura è inammissibile perché con essa il ricorrente prospetta alla Corte una ricostruzione del risultato di prova alternativa a quella plausibilmente accreditata dal giudice del merito. Questi, invero, ha argomentato circa il fatto che le due annotazioni di possibili contatti che il Mangano aveva cercato presso il Dell'Utri nel '93 non costituivano la prova della effettività degli incontri stessi, in mancanza di altri elementi di riscontro. Il procuratore generale oppone a tale logica considerazione l'opinione del tutto congetturale e indimostrabile che gli incontri o quantomeno un incontro potrebbe essere realmente avvenuto, non essendo stato provato il contrario. Si tratta, com'è evidente, non solo della prospettazione di un'opzione interpretativa alternativa ma, quel che più conta, della rappresentazione di una illogicità dell'argomentare del giudice fondata non su massime di esperienza, ma su una ipotesi che avrebbe potuto lasciare il passo - e lo ha fatto- ad altre legittime ipotesi di segno contrario: una doglianza, in altri termini, che non può trovare ingresso della sede del controllo di legittimità.

La mancata riassunzione di Cucuzza oppure in alternativa la mancata acquisizione della memoria nella quale si descrivevano le sue dichiarazioni e

altresì, la mancata ammissione del teste Ciaramitaro, d'altra parte, risultano il frutto di decisioni correttamente e legittimamente motivate dalla Corte di merito.

La Corte ha rilevato che le dichiarazioni di Cucuzza sulla genesi dei viaggi di Mangano a Como alla fine del 1994 erano risultati palesemente errati quanto ai riferimenti cronologici che lo stesso aveva utilizzato nella ricostruzione. Quel racconto era risultato inoltre ontologicamente diverso dal resoconto fatto dal collaboratore Galliano a proposito delle confidenze a lui fatte sul tema da Cucuzza. E diverso altresì, quest'ultimo, dal racconto di La Marca il quale aveva parlato di un incontro preventivo di Mangano con ambienti milanesi, prima delle elezioni del marzo 1994: una differenza di ricostruzione che non è solo di tipo cronologico ma attiene al significato stesso dell'incontro che, se antecedente una competizione elettorale (come ritenuto dal Tribunale), può assumere il significato della ricerca di un patto sulle elezioni mentre invece, se successivo (come ritenuto dal PG), scade necessariamente al livello di un tentativo di pressione, sganciato, in assenza di altri elementi certi, dalla promessa di aiuto per la affermazione alle elezioni da parte della formazione politica di riferimento per Dell'Utri.

In terzo luogo la corte ha evidenziato che neppure la ricostruzione accreditata dal tribunale-secondo cui l'incontro Como avrebbe potuto collocarsi nel dicembre 1993-poteva essere condivisa per la ragione che all'epoca era assolutamente prematura, dato lo scenario politico esistente- per giunta ad elezioni ancora da espletare-, l'eventualità di un patto politico-mafioso del genere di quello indicato dall'accusa.

Oltre a ciò la Corte ha posto in evidenza- in maniera plausibile e logica- che anche a collocare l'incontro di Mangano con Dell'Utri nel dicembre 1994-secondo la tesi dell'accusa-non aveva senso l'ipotesi della stessa accusa che potessero essere fatte promesse politiche alla mafia in epoca di turbolenze che di lì a pochi giorni portarono alla caduta del governo.

La Corte ha evidenziato infine che il racconto del Galliano e del Cucuzza conteneva riferimenti ai soli tentativi degli interessamenti sollecitati presso Dell'Utri, per giunta dopo la vittoria di Forza Italia alle elezioni del 1994 e non in vista della competizione elettorale e non menzionava il raggiungimento di risultati concreti.

Rispetto a tale costrutto, appare ineccepibile la decisione di rigettare la richiesta di assumere nuovamente Cucuzza, non essendovi motivi atti a far ritenere decisive eventuali sue prodezze sul tema degli interventi legislativi: un tema che la Procura generale riteneva di poter introdurre, infatti, non sulla base di diverse dichiarazioni di Cucuzza (il quale, come ricordato in sentenza pagina 440, aveva già chiaramente affermato in dibattimento di non essere a conoscenza di alcun concreto risultato degli incontri fra Dell'Utri e Mangano) ma della esistenza di lavori preparatori di un testo normativo sicuramente

ritenuto foriero, in diverse sedi, di un abbassamento delle difese dell'ordinamento rispetto al pericolo rappresentato da gravi reati. Un testo normativo, peraltro, che sotto nessun profilo poteva porsi come prova nuova, oppure come prova decisiva, nell'ottica dei presupposti- assolutamente residuali ed eccezionali- previsti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.

E ciò a tacere del rilievo procedurale ineccepibile formulato dal giudice dell'appello ed ignorato dal PG nel suo ricorso: l'essere stata, cioè, la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa a Cucuzza e alla documentazione sull'iter legislativo, avanzata tardivamente e cioè non nell'atto di appello e tantomeno nei motivi presentati a noma dell'art. 585 comma 4 cpp.

Osserva la giurisprudenza che l'imputato non può dolersi con ricorso per cassazione della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva, qualora detta prova non sia stata dedotta tempestivamente secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso di richiesta tardiva il giudice non ha neppure l'obbligo di dare spiegazione della omessa audizione e l'assenza di una pronuncia sul punto non soltanto non configura motivo di ricorso ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., ma non determina neppure alcuna nullità o vizio di carenza di motivazione della sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 11034 del 21/10/1993 Ud. (dep. 02/12/1993) Rv. 195942).

Quanto infine alla mancata assunzione di Ciaramitaro, prova nuova secondo la prospettazione dell'accusa, la Corte ha dato atto a pagina 500 della sentenza, della manifesta superfluità e irrilevanza delle relative dichiarazioni che si prospettavano comunque prive di qualsiasi riferimento al ricorrente.

7. La settima doglianza è inammissibile. Il ricorrente censura la ricostruzione della Corte, operata sulla base di un ragionamento plausibile e rispondente a criteri della logica e della razionalità, non ulteriormente sindacabile, dunque, dalla Cassazione.

Il ragionamento, formulato sulla base delle negative dichiarazioni di D'Agostino a proposito di un interessamento di Dell'Utri per il provino cui voleva far sottoporre il figlio, nonché su una ricostruzione delle dichiarazioni dei tecnici del Milan che riporta la situazione di tale provino ad epoca (1992) antecedente a quella della presenza di D'Agostino in Milano assieme ai Graviano, viene criticato dal ricorrente sulla base di considerazioni del tutto soggettive ed opinabili che non riescono a dare corpo al vizio di manifesta illogicità della motivazione o di incompletezza della stessa, alla luce di prove decisive: i soli vizi per i quali è consentito sollecitare il controllo di legalità della Cassazione. Inammissibile, in tale prospettiva, è la richiesta del ricorrente di provocare, da parte della Cassazione, una scelta di campo sull'interpretazione da attribuire alle parole di un collaboratore di giustizia, sulla base per giunta delle

dichiarazioni da quello rese nella fase delle indagini preliminari, in riferimento alle quali non sono chiarite e tantomeno indicate da parte del ricorrente, le ragioni legittimanti il relativo utilizzo processuale quali prova del relativo contenuto.

E' appena il caso di notare che tale "impasse" non è superabile alla luce del fatto che il PG, nel suo ricorso, afferma a pag. 73 che le dichiarazioni di D'Agostino del 23 marzo 1996 sarebbero entrate nel processo perché utilizzate per le contestazioni all'interrogatorio di Dell'Utri del 1° luglio 1996, come sarebbe attestato a pag. 362 della sentenza impugnata.

Infatti, alla citata pag. 362 è detto solamente che nel corso dell'interrogatorio di Dell'Utri, è stata usata, per contestazione, una affermazione fatta da D'Agostino nell'interrogatorio del 30 gennaio 1994 e relativa all'interessamento che Barone avrebbe cercato presso Dell'Utri per cercare un lavoro.

Inoltre, quand'anche la citazione degli interrogatori di D'Agostino fosse funzionale a delineare il vizio della contraddittorietà della motivazione rispetto ad un atto del processo ai sensi del nuovo testo dell'art. 606 lett. e) cpp, non potrebbe non notarsi che non è stato rispettato il costante insegnamento della giurisprudenza sulla autosufficienza del ricorso che deve recare, in allegato, o la copia integrale o la trascrizione integrale del contenuto dell'atto: e ciò, al fine di impedire che la deduzione del detto vizio - ravvisabile solo quando il giudice abbia completamente travisato il valore probatorio dell'atto, capace da solo di disarticolare l'intero ragionamento probatorio- non mascheri una diversa e inammissibile richiesta, rivolta alla Cassazione, di procedere ad una autonoma rivalutazione del risultato di prova, alternativa a quella già plausibilmente posta in essere dal giudice del merito.

Vi è comunque da notare che le dichiarazioni di D'Agostino nel corso delle indagini preliminari sono citate anche a pag.368 della sentenza, ancora una volta a causa del loro uso per le contestazioni a Dell'Utri nel corso dell'interrogatorio del 1 luglio 1996 e sono state valutate dalla Corte territoriale come corrispondenti, per tenore, a quelle rese dallo stesso D'Agostino nel dibattimento, negative di interessamenti di Graviano presso Dell'Utri e il Milar in favore del figlio.

Le censure del ricorrente, nella sostanza risoltesi nella riproposizione degli argomenti della requisitoria, si basano d'altra parte in maniera esplicita su canoni irricevibili come dimostrato dall'uso di espressioni quali "non appare convincente l'argomentare della corte" (pagina 75 dei motivi), "La logica impone di dare per certo che D'Agostino non poté che chiedere al Graviano di intervenire presso dell'Utri per sistemare la questione del figlio"(pagina 80) "è lecito dubitare dell'esattezza dei ricordi temporali di Zagatti" (pagina 76) espressioni chiaramente indicative della richiesta di un'alternativa di costruzione dei risultati di prova e non dell'argomentazione di una illogicità

insanabile nel ragionamento della Corte o dell'aporia dello stesso in relazione una circostanza fondamentale.

E ciò senza considerare che il tema in questione sarebbe utile per dimostrare, non accordi di rilievo penale, ma relazioni di contiguità o di frequentazione in ipotesi poco commendevoli, tra l'imputato e soggetti gravitanti in ambienti mafiosi, come tali non idonei ad integrare la ipotesi delittuosa in contestazione.

Ha ricordato più volte questa Corte, infatti, invero nell'analogo tema della associazione di tipo mafioso, che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009 Ud. (dep. 12/06/2009) Rv. 244382). E, in tale ottica, è indiscutibile pure che non risulti in alcun modo indicato come l'ipotetico favore fatto da Dell'Utri ai fratelli Graviano, nel gennaio 1994, relativamente alla questione di interesse calcistico, potrebbe costituire elemento di riscontro individualizzante dell'accusa principale, rappresentata dalla realizzazione di un patto politico che avrebbe dovuto riguardare le elezioni del marzo 1994, con esponenti mafiosi soggettivamente nemmeno coincidenti con quelli menzionati.

8. La ottava doglianza è manifestamente infondata. La esposizione del motivo di ricorso in questione - particolarmente farraginoso e fondata su una serie di dati riportati in maniera affastellata e senza un progredire ragionato - risulta effettuata con modalità che non rispettano ed anzi violano apertamente il disposto dell'articolo 581 cpp in tema di specificità del motivo di ricorso.

Un simile rilievo, cui è connessa, dal codice, l'inaammissibilità del motivo di gravame, deve essere effettuato sia con riferimento al precetto codicistico e alla costante interpretazione giurisprudenziale, sia in ragione dell'effetto prodotto dall'articolazione assolutamente non chiara della doglianza: l'effetto cioè dell'impossibilità, per il giudice del controllo di legittimità, di cogliere esattamente le ragioni della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione con riferimento a punti specifici della motivazione.

Per tali ragioni non è consentito, dalla costante giurisprudenza, riproporre in Cassazione, tal quale, un motivo di censura rappresentato al giudice dell'appello, così come invece sembra dedursi dal fatto che l'impugnante abbia affidato una parte consistente delle sue critiche al pedissequo richiamo del contenuto della requisitoria scritta presentata alla Corte d'appello.

Della doglianza rappresentata al giudice del merito e, in ipotesi ingiustamente trascurata o rigettata, la parte ha l'onere di riprodurre il punto o i punti di specifico rilievo con riferimento alla motivazione che si ritiene inadeguata e ciò al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare la esatta e puntuale delimitazione della critica, nell'ottica di una decisione mirata e dettagliata: alla quale non può invece pervenirsi se il ricorrente riproduce pedissequamente tutte le questioni di merito che erano state sottoposte al giudice dell'appello, in un'ottica completamente diversa.

Tutti i rilievi fin qui formulati, che valgono a collocare il motivo di gravame su una soglia assolutamente prossima all'inammissibilità, si aggiungono all'inevitabile osservazione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso nel merito, quale è possibile desumere nel tentativo di una sintesi, resa ardua dalla congerie di elementi di fatto rappresentati.

In particolare il ricorrente si duole della negativa valutazione resa dalla Corte sull'attendibilità intrinseca di Spatuzza, in relazione al processo in esame.

Ed è appena il caso di rilevare che il giudizio sulla credibilità del collaboratore di giustizia ha natura di accertamento in fatto che si sottrae al sindacato della Cassazione, se effettuato in base a un ragionamento logico e completo.

E' innegabile che la Corte abbia reso un tal genere di ragionamento a sostegno della propria conclusione, ponendo in evidenza in primo luogo il dato del lungo tempo lasciato ingiustificatamente e quindi sospettosamente trascorrere dal collaborante - che pure aveva parlato, nel corso di indagini preliminari, di Dell'Utri e dei suoi rapporti con ambienti mafiosi - prima di riferire in ordine alla vicenda del bar Doney e quindi della presunta compromissione dell'imputato in un accordo raggiunto con ambienti mafiosi palermitani, per iniziative politiche ad essi favorevoli, da realizzare assieme a Berlusconi.

In secondo luogo la Corte ha posto in evidenza la inadeguatezza della ricostruzione del colloquio avuto da Spatuzza con Graviano al bar Doney, al fine di dimostrare che questi avesse inteso parlare di un accordo politico con Dell'Utri: la frase di Graviano era stata infatti generica e il collegamento con il contenuto del precedente colloquio a Campo Felice di Roccella era risultato il frutto di un personale collegamento fatto da Spatuzza.

In conclusione, nel rimandare a tutti gli argomenti utilizzati dalla Corte e riassuntivamente riportati retro a pagina 49 e seguenti, non si rileva alcuna manifesta illogicità del ragionamento espresso nella sentenza impugnata e segnatamente non si apprezza, come tale, la presunta erroneità e quindi la opinabilità dell'interpretazione della Corte così come denunciate dal Procuratore generale.

Prima ancora che per la tardività delle dichiarazioni infatti, le dichiarazioni di Spatuzza sono state giudicate dalla Corte estremamente approssimative e generiche come prova del tema specifico da dimostrare, essendosi fatto notare che la frase pronunciata da Giuseppe Graviano al bar Doney non era stata di

per sé indicativa in maniera esplicita di un accordo: e non comunque, di un accordo capace di integrare la condotta penalmente rilevante in contestazione, dovendosi al riguardo avere a mente i parametri fissati dalla più recente giurisprudenza a Sezioni unite: secondo cui il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminale, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

La Corte ha anche, congruamente, motivato sull'assenza di riscontri obiettivi individualizzanti, data la estrema genericità delle dichiarazioni del collaborante a proposito degli interessi economici che avrebbero legato i Graviano, Dell'Utri e Berlusconi.

Nient'affatto illogici, e tantomeno manifestamente illogici risultano infine rilievi dei giudici dell'appello a proposito della sospetta tardività delle dichiarazioni di Spatuzza sui rapporti politico mafiosi in cui sarebbe stato implicato, nel 1993-94, il ricorrente, risultando assolutamente plausibile l'argomentazione con la quale i giudici dell'appello hanno respinto la tesi dello Spatuzza, dell'aver taciuto sulla vicenda del bar Doney, per il timore che gli derivava dall'essere, i suoi muti protagonisti, in ruoli di vertice dell'assetto governativo.

Risulta infatti dallo stesso ricorso del Procuratore generale che sul tema dei rapporti di Dell'Utri con ambienti mafiosi vi fossero state, da parte del collaboratore, esternazioni in epoche pregresse e che dunque il silenzio sulla vicenda specifica in esame non sembra trovare logica spiegazione in questioni attinenti alla difficile credibilità del tema da esporre e al timore di ritorsioni che sarebbero comunque potute derivare dalle pur gravi popolazioni già effettuate.

Palesamente infondato si rivela infine il motivo di ricorso sulla illegittimità dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta istruttoria di assunzioni

di Grigoli: come si legge a pagina 495 e seguenti, con una motivazione che non costituisce oggetto di specifica critica da parte del ricorrente, si è posto in evidenza che la deposizione in questione era stata chiesta in violazione del disposto dell'articolo 602 comma 4 cpp che rinviando all'articolo 523, prevede che la discussione ormai iniziata non possa essere interrotta per l'assunzione di prove nuove se non in caso di assoluta necessità.

Ebbene tale fattispecie non è stata riscontrata dalla Corte di merito la quale ha posto in evidenza in primo luogo il rilevante tema del dubbio sull'attendibilità intrinseca del dichiarante il quale aveva reso le proprie prodezze parecchi anni dopo l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria. In secondo luogo era stato possibile appurare che il Grigoli aveva manifestato la carenza di ricordo a proposito delle circostanze in cui aveva sentito pronunciare il nome dell'imputato da parte di Antonio Mangano. E tale carenza aveva dimostrato innanzi al pm essere del tutto incolmabile. Quanto ai rapporti fra Dell'Utri e Graviano egli aveva affermato essersi trattato di mera intuizione.

Rispetto a tali fondamentali osservazioni atte a giustificare l'ordinanza reiettiva, il motivo di doglianza appare del tutto aspecifico e incapace di dimostrarne l'illegittimità.

9. La nona doglianza è inammissibile. Il ricorrente richiede, nella sostanza, alla Corte di cassazione, di optare per l'interpretazione delle intercettazioni nel senso illustrato dal Tribunale, svalutando la ricostruzione prospettata dalla Corte di merito. Si tratta evidentemente di una richiesta inammissibile tenuto conto, in primo luogo, che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di intercettazioni costituisce un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito e non sindacabile da parte della cassazione una volta che la ricostruzione operata nella sentenza impugnata si presenti frutto di un'operazione logica e completa.

E deve escludersi qualsiasi profilo di manifesta illogicità del ragionamento della Corte d'appello avendo la stessa, come ricordato anche dal ricorrente, evidenziato circostanze di fatto (notevole distanza di tempo - oltre cinque anni - tra le conversazioni in questione e il patto politico mafioso che dovrebbero dimostrare; riscontro negativo dell'esistenza del patto dato dal rilievo che Dell'Utri non fu eletto dal collegio Sicilia-Sardegna ma da altro del Nord) che inammissibilmente il Procuratore ricorrente critica mediante il rappresentare alla Cassazione elementi di fatto (presunto siluramento da parte di Micciché come riferito da Guttadauro) che di sicuro la Cassazione non può valutare direttamente da autonomamente.

Oltre a ciò la Corte, tra gli altri argomenti, ha anche evidenziato che l'impegno elettorale di cosa nostra in favore di Dell'Utri, emergente dalla conversazione intercettata nel 1999, non vale a costituire essa stessa prova dell'esistenza di un patto a monte e quindi della sua natura sinallagmatica.

Difficile, dunque, sostenere come fa il ricorrente che la ricostruzione della Corte sia frutto di un ragionamento illogico, apparendo la censura, semmai, espressione di un'opinione dissenziente che non può trovare ingresso fra i motivi di ricorso previsti dall'articolo 606 cpp.

10. La decima doglianza è inammissibile: la tesi della possibile millanteria da parte di Mangano a proposito degli incontri di natura politica che avrebbe avuto con Dell'Utri alla fine del 1993 o nel 1994 viene argomentata dalla Corte di merito in primo luogo alla luce di una serie di prove testimoniali relative al fatto che Mangano era considerato, all'interno di cosa nostra, un chiacchierone, uno che aveva il vizio di pavoneggiarsi; ed inoltre alla luce di un più che plausibile movente di tale condotta millantatrice, desunto dal fatto che, essendo stato condannato da Bagarella, egli volesse accreditarsi presso lo stesso Bagarella e Brusca come utile canale di collegamento con Dell'Utri: il tutto sulla base del rilievo che dei contatti fra Dell'Utri e Mangano comunque vi sono stati anche nel 1993, essendo stati ammessi dall'imputato, ma senza che se ne conosca il reale contenuto.

Non sembra capace di inficiare la tenuta di tale ragionamento il rilievo, del Procuratore generale, dell'effettiva presenza di Mangano ad una cena importante tenutasi nella villa di Arcore, essendo, tali fatti, già ritenuti provati e capaci di dimostrare l'esistenza di un concorso esterno all'associazione mafiosa riferibile ad epoca antecedente al 1992, sulla base di una condotta di Dell'Utri diversa da quella del patto politico-mafioso.

Quanto alla capacità, della conversazione intercettata di Guttadauro, di dimostrare l'effettività di rapporti politici che Mangano intratteneva a Milano prima del suo arresto a metà degli anni '90, il ricorrente semplicemente ignora l'affermazione e il relativo accertamento contenuti nella sentenza impugnata a pagina 522 e seguenti, secondo cui è stato ritenuto oggettivamente e manifestamente inconsistente sul piano probatorio quell'isolato accenno fatto dal capomafia, rimasto privo d'ogni ulteriore sviluppo investigativo: così cadendo, il PG, nel vizio di riformulare, a titolo di censura nella sede di legittimità, un motivo di gravame che era stato presentato al giudice dell'appello e da questi trattato in maniera plausibile e logica.

11. La undicesima censura è inammissibile. La doglianza è nel suo contenuto assai suggestiva ma non può che risultare inammissibile sol che si osservi che consiste nella riproposizione di una ricostruzione delle emergenze probatorie formulata nella requisitoria che il Procuratore generale della Corte d'appello presentò al giudice di secondo grado nell'ottica dell'esito di quel giudizio di merito.

Invero in quella requisitoria si presentavano come prove una serie di dichiarazioni e ricostruzioni storiche che, successivamente, nella sentenza impugnata sono state fatte oggetto di una revisione critica, che ha negato argomentatamente valenza dimostrativa sicura alle stesse emergenze.

In sostanza il contenuto della requisitoria, così come riproposto quale motivo di ricorso, non tiene conto e non aggredisce, se non in prevenzione e quindi in modo non specifico, i passaggi della sentenza impugnata con i quali è stata illustrata la ragione della ritenuta insussistenza, all'esito del giudizio, di tutti gli estremi per la configurazione del concorso esterno, nella condotta ascritta a Dell'Utri, relativamente al periodo successivo al 1992.

E' utile qui ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243838; Massime precedenti Conformi: N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507, N. 11933 del 2005 Rv. 231708).

In tale prospettiva appare decisivo il rilievo che nella requisitoria non poteva tenersi conto- e tale limite coinvolge la formulazione del motivo di ricorso corrispondente- del fatto che la dichiarazione di Cucuzza sull'incontro tra Mangano e Dell'Utri non è stata ritenuta attendibile per le incertezze sulla data di verifica degli eventi narrati e per le incongruenze rispetto al clima politico in atto; che altresì la vicenda D'Agostino è stata argomentatamente ritenuta priva di valenza dimostrativa per avere D'Agostino stesso negato contatti fra i Graviano e Dell'Utri; e che infine le dichiarazioni di Spatuzza sono state ritenute inaffidabili per il ritardo con cui sono state rese, oltre che per l'incertezza del contenuto dell'affermazione di Giuseppe Graviano.

Inoltre appare difficilmente superabile l'assunto della Corte d'appello secondo cui l'eventuale accettazione da parte di Dell'Utri, dell'appoggio elettorale da parte di alcuni esponenti di cosa nostra, non si sarebbe tradotto comunque in un comprovato comportamento capace di determinare, anche istantaneamente, un concreto effettivo rafforzamento del sodalizio mafioso di riferimento, misurabile ex post in termini oggettivamente apprezzabili e non rapportabili semplicemente alla causalità psichica.

La sentenza impugnata si è infatti riportata all'insegnamento della sentenza delle sezioni unite Mannino secondo cui l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente deve essere dimostrata: perché se non lo è, non è consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso

materiale in esame in una sorta di apodittico ed empiricamente inafferrabile- contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento, che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e di prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi.

Ed invero, proprio questo sembrerebbe essere il fine dimostrativo della requisitoria richiamata nel motivo di ricorso, laddove in essa il Procuratore generale indica, ai fini della verifica ex post degli effetti della promessa, indicatori assolutamente generici quali l'abbandono, da parte della associazione mafiosa, della ricerca di nuovi referenti politici - abbandono non ancorato a nessun dato probatorio oggettivo- oppure l'aumento, conseguente, della possibilità di indirizzare tutte le energie del sodalizio al conseguimento degli scopi illeciti ad esso congeniali: una conclusione, che anche se provata, viene in considerazione nella cornice e nella logica del concetto dell'"aumento del rischio" (di pericolo per l'ordine pubblico) che è un criterio esattamente e testualmente rigettato nella sentenza Mannino laddove, nella descrizione dello "statuto" della causalità, si richiama all'elaborazione effettuata nella sentenza delle Sezioni unite Franzese. Una sentenza, quest'ultima, che ha rifiutato qualsiasi attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale.

D'altra parte occorre ricordare la giurisprudenza in linea con l'approdo finale delle sezioni unite della sentenza Mannino, giurisprudenza che già aveva dato atto ampiamente della non sufficienza, ai fini della configurazione del concorso eventuale in associazione mafiosa, della mera vicinanza tra uomo politico e i vertici di un gruppo mafioso, non essendo idonea neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, essendo invece necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento (Cass. Sez. V, 26 maggio 2001, n. 33913).

Al riguardo deve sottolinearsi che è condivisibile la giurisprudenza (vedi RV 215963) che sottolinea come con il reato in esame il bene giuridico violato e cioè l'ordine pubblico, lo è per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato. La stessa giurisprudenza pone anche in evidenza che un simile evento rileva ai fini della configurazione del concorso esterno a carico del politico quando sia rappresentabile e comprovato un previo accordo tra l'uomo politico e l'associazione ed i suoi appartenenti, sicché il rapporto sinallagmatico sussiste non tra le due prestazioni ma fra le due promesse.

Un simile rilievo, tuttavia, se vale ad evidenziare la non necessità, sul piano strutturale e probatorio, dell'esecuzione del patto, non consente neppure di attenuare il rigore dell'onere probatorio riguardo alla esistenza effettiva di un impegno reciproco concreto e serio e alla causazione di un rafforzamento del sodalizio qual effetto diretto dell'accordo stesso.

Ed è indubitabile che la prova regina di un simile effetto derivi generalmente proprio dalla dimostrazione tangibile concreta dei risultati dell'impegno dell'uomo politico in favore del sodalizio che gli ha assicurato l'appoggio elettorale.

E sul tema val la pena ricordare che la Corte d'appello ha passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e argomentato come le stesse non contenessero indicatori di un impegno preciso che Dell'Utri avrebbe preso nei confronti di Mangano nel campo degli interventi legislativi.

Così si è ricordato che secondo il racconto di Galliano, Cucuzza aveva proposto l'invio di Mangano a Milano per prendere contatti con la politica; Cucuzza dal canto suo aveva parlato di proposte legislative da presentare nel gennaio 1995, con un racconto che si riferiva ad un'epoca in cui il governo di Berlusconi era dimissionario; Di Natale aveva parlato, senza ulteriori precisazioni, dell'euforia di Guastella; La Marca aveva appreso da Vittorio Mangano che si poteva votare per Forza Italia perché i suoi referenti politici davano qualche possibilità di sequestri dei beni e sul 41 bis, "per modo di dire" (pagina 536 sentenza); Giuffrè aveva parlato di discorsi futuri e positivi e del fatto che fosse un suo pensiero che la risposta da parte politica era arrivata; anche Galliano aveva parlato della mera intenzione di Cucuzza di mandare Vittorio Mangano a Milano per parlare con Dell'Utri e prendere contatti con la politica per attenuare il 41 bis.

12. La dodicesima doglianza è manifestamente infondata. La motivazione fornita dalla Corte d'appello a partire da pagina 545 della sentenza impugnata, in ordine alla richiesta di assunzione della deposizione di Massimo Ciancimino, è del tutto congruente e risponde ai criteri in base ai quali è prevista dal codice di rito la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere una prova preesistente o anche una prova sopravvenuta, dovendosi poi considerare il particolare rigore previsto per l'ammissione di una prova richiesta a discussione iniziata.

Il giudizio della Corte si è dispiegato sia sul tema della non necessità che, soprattutto, su quello della manifesta superfluità ai fini della completezza della istruttoria dibattimentale, in ragione di un duplice rilievo sulla evidente inattendibilità soggettiva della deposizione che la Procura generale chiedeva di assumere.

È stato infatti specificato che Massimo Ciancimino avrebbe dovuto parlare di rapporti tra Dell'Utri e la mafia in termini assolutamente generici e dunque

incompatibili con le finalità dell'istruttoria in appello che non possono essere ampie e "esplorative" come nel giudizio di primo grado.

Le dichiarazioni di Ciancimino, di cui l'accusa aveva fornito i verbali a sostegno della propria richiesta, si presentavano prima facie con evidenti incongruenze sul piano della ricostruzione cronologica ed inoltre il racconto riguardo alle lettere di Provenzano che avrebbero dovuto essere recapitate a Dell'Utri sarebbe risultato monco nella parte finale ed essenziale, avendo il Ciancimino affermato di ignorare se la lettera indirizzata a Dell'Utri fosse stata a questi effettivamente consegnata.

La Corte d'appello ha anche rilevato, in replica alla reiterata richiesta di assunzione, che le dichiarazioni di Ciancimino sarebbero state destinate a riportare eventi che il padre aveva appreso da terzi riguardo la presunta compromissione di Dell'Utri e dunque dichiarazioni de relato di secondo grado: un'affermazione di inaffidabilità difficilmente superabile sul piano della logica e certamente non superata dalle critiche del Procuratore generale il quale ha potuto opporre soltanto che Ciancimino doveva deporre sul possesso di lettere destinate a Dell'Utri: una evenienza chiaramente sovrapponibile e non sostanzialmente diversa rispetto a quella già esaminata dalla Corte e reputata del tutto incapace di incidere sul quadro probatorio.

Né, la osservazione del Procuratore Generale riesce a scalfire l'assunto della Corte circa la argomentata progressione accusatoria delle dichiarazioni di Ciancimino a proposito del coinvolgimento di Dell'Utri in rapporti con capi mafiosi.

La Corte ha infatti ricordato che simili rapporti tra l'imputato e Provenzano sono stati enunciati e verbalizzati- peraltro come frutto di conoscenze de relato- solo nell'ennesimo interrogatorio del 20 novembre 2009, dopo che, nei precedenti interrogatori del 2008 e del 2009 quello si era limitato a dire che Dell'Utri era solo nei progetti di contatto del genitore e poi destinatario di lettere del padre. Addirittura al PM di Palermo, nel dicembre dello stesso anno, aveva smentito la notizia sostenendo che era falsa .

13. Inammissibile è l'ultima censura: come già rilevato precedentemente è inammissibile il motivo di ricorso formulato per relationem semplicemente riproponendo una questione già sottoposta al giudice dell'appello e da questi risolta con un argomentare logico possibile. Un motivo di gravame di tal fatta non risponde infatti criteri posti dall'articolo 581 c.p.p. il quale richiede specificità della critica con la quale si aggredisca un punto della motivazione del provvedimento impugnato.

Risulta viceversa per tabulas che la riproposizione degli argomenti sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Oreste non tiene in alcun conto gli argomenti esibiti dal giudice del merito il quale ha posto in evidenza, tra le altre cose, la intervenuta assoluzione, per alcuni fatti anche con formula

piena, di Dell'Utri in merito all'accusa di calunnia in concorso con Cirfeta e Chiofalo.

La tesi è stata accreditata motivatamente dal giudice del merito, in sintonia con quella delle decisioni emesse nelle sedi proprie, e con quella dell'assenza della prova circa un concorso doloso di Dell'Utri nell'attività eventualmente calunniosa di Cirfeta e Chiofalo.

Una simile argomentazione non risulta in alcun modo scalfita, con argomenti puntuali, dalla modalità di formulazione del motivo di ricorso che, ancora una volta, trascura del tutto le argomentazioni del giudice del merito.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo.

Annulla la sentenza impugnata nel capo relativo al reato del quale l'imputato è stato dichiarato colpevole e rinvia, per nuovo giudizio su di esso, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso, il 9 marzo 2012

Il Presidente



il Consigliere estensore



Depositata in Cancelleria

Roma, li

24 APR. 2012



Funzionario Giudiziario
Renzo SCHEGGI

